



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 27/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2358

Cont. 1901/06/TO - CORTE DI CASSAZIONE - Impresa edile eredi di Fuzio Nicola di Fuzio Giuseppe e Francesco s.n.c. / Regione Puglia - Ricorso per la cassazione della sentenza n.1403/2013 del Consiglio di Stato - Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo Prof. Avv. Luigi Volpe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

La Corte di Cassazione con sentenza n.25.395/ 2010 cassava la sentenza n.7428/2009 con la quale il Consiglio di Stato accoglieva l'appello, promosso dalla Regione Puglia avverso la sentenza n.3067/2007. Con detta decisione il Tar di Bari aveva accolto il ricorso, proposto dalla stessa impresa eredi Fuzio per ottenere il risarcimento di presunti danni subiti dal decuius Fuzio Nicola, quantificati in € 84.907.065,00 derivanti da preteso comportamento illegittimo tenuto dalla Amministrazione Regionale durante le procedure seguite per il rilascio del nulla osta all'apertura di un centro commerciale nel comune di Andria.

Con la citata sentenza la Corte di Cassazione dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo e rinviava il giudizio al Consiglio di Stato.

Pertanto con distinti ricorsi la Regione Puglia e l'Impresa Edile Eredi di Fuzio Nicola di Fuzio Giuseppe e Francesco s.n.c., riassumevano il citato giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo con sentenza n.1403 del 7.3.2013, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Puglia, ha accolto l'appello principale e, in riforma della sentenza n.3067/2007 impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.

L'Impresa edile Eredi Fuzio Nicola con ricorso notificato il 18/10/2013, ha chiesto alla Corte di Cassazione la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato IV sez., n.1403/13.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica da parte della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha confermato in data 7/11/2013 il mandato difensivo al prof. Avv. Luigi Volpe.

Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 32.400,00, oltre IVA e CAP e spese quantificabili in euro 500,00, il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonchè nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: Eccezionale importanza (scaglione cause di valore oltre euro 10.000.001);

Settore di Spesa: Servizio Attività Economiche Consumatori).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 41.609,12, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 32.400,00 oltre IVA e CAP e spese quantificabili in € 500,00 per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 12.332,74 comprensivo di IVA e CAP.

Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione a mezzo del prof. avv. Luigi Volpe;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola